



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 105/25/CONS

STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA" LA SAPIENZA"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 176/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante *“Stipula di convenzioni e accordi quadro con Università ed Enti pubblici di ricerca”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 341/16/CONS;

RITENUTO opportuno, al fine di promuovere e sostenere i rapporti con le Università e gli enti pubblici di ricerca, adottare misure volte a facilitare le occasioni di scambio, confronto e condivisione, stimolare il dibattito scientifico, promuovere master e corsi di perfezionamento per la formazione specialistica dei laureati, nonché realizzare seminari di approfondimento ed eventi pubblici nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell’Autorità;

RITENUTO che la stipula di Convenzioni quadro fra l’Autorità e le Università o gli enti pubblici di ricerca rappresenti la modalità più idonea ad assicurare, in maniera flessibile, lo sviluppo di collaborazioni specifiche nell’area tecnico-scientifica, sociologica e in quella giuridico-economica, nell’ambito e per l’attuazione dei propri compiti istituzionali, in assenza di oneri economici;

RILEVATO che lo schema di Convenzione proposto è coerente con le disposizioni e i criteri stabiliti dall’Autorità con delibera n. 176/15/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 341/16/CONS e ai relativi allegati A (Linee Guida) e B (Schema di Convenzione);

VISTA la proposta di accordo relativa ai Tirocini pervenuta a codesta Autorità da parte dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 14 marzo 2025 e ritenuto



che tale testo è coerente con le disposizioni e i criteri stabiliti dall'Autorità con delibera n. 176/15/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 341/16/CONS;

CONSIDERATO, pertanto, che le attività di collaborazione contenute nella proposta di Convenzione saranno rivolte, in particolare, all'organizzazione di eventi e occasioni di studio e di formazione e allo svolgimento di attività di ricerca;

RILEVATO, altresì, che le attività elencate nello schema di Convenzione proposto non comportano oneri economici in capo all'Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Convenzione tra l'Autorità e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

1. L'Autorità stipula una Convenzione triennale con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 (c.a.p. 00185), C.F. 80209930587.

Articolo 2

Commissione di programmazione

1. Al fine di programmare e di verificare l'attuazione della presente Convenzione, è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti dell'Università e da due rappresentanti del Servizio studi e analisi tecniche, con compiti di impulso, programmazione e coordinamento delle attività svolte.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi membri della Commissione di programmazione.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. È approvata la Convenzione quadro (Allegato A) e la Convenzione attuativa dei tirocini (Allegato B) che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento, completo di Allegati, è pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella

ACCORDO QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Codice fiscale n.95011660636), con sede in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, Dott. Giacomo Lasorella, (di seguito denominata "Autorità"),

E

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (Codice Fiscale 80209930587- Partita IVA 02133771002), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 (c.a.p.00185), indirizzo PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it, rappresentato dalla Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni, munita dei necessari poteri di firma (di seguito anche "Sapienza" o "Università")

di seguito congiuntamente definite per brevità anche "**Parti**" o ciascuna singolarmente "**Parte**"

PREMESSO CHE

Sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione che svolge numerose articolate funzioni nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale, come precisato nello Statuto ai principi generali contenuti nell'art. 1;

l'Università promuove, nel rispetto nei citati principi, le sue attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;

Sapienza prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da Istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative;

l'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo Quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni nell'area economica, giuridica, sociologica e tecnico-scientifica;

le singole collaborazioni, nei diversi settori delle comunicazioni, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art.1, comma 13, della legge n.249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

TENUTO CONTO che presso le strutture dell'Università operano gruppi che svolgono attività nei settori delle comunicazioni e hanno maturato vaste esperienze nel campo degli studi teorici ed empirici relativi agli aspetti economici, giuridici, sociologici e tecnici di tali settori;

TENUTO CONTO, dunque che l'Università svolge, inoltre, un'attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree ed è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi, nonché alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

TENUTO CONTO che anche l'Autorità, al fine di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, svolge attività e studi con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni, sotto i duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

l'Autorità ha interesse a instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e studio su tematiche afferenti le proprie attività istituzionali a carattere interdisciplinare, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, europee e internazionali, al fine di adottare regolamentazioni strumentali allo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento;

l'Autorità intende, altresì, attivare tirocini rivolti a giovani laureandi magistrali, studenti di corsi post laurea finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi segmenti delle comunicazioni, nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;

l'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di master nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità che contemplino, altresì, l'eventuale partecipazione di rappresentanti dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori, l'accoglimento degli studenti in qualità di tirocinanti presso l'Autorità, l'utilizzo delle strutture della biblioteca e delle banche dati bibliografiche dell'Autorità da parte degli studenti;

l'Autorità intende incentivare l'organizzazione di conferenze, congressi e corsi di approfondimento, anche mettendo a disposizione locali e strutture proprie o ricorrendo a locali presso le sedi delle istituzioni convenzionate, al fine di concorrere alla diffusione nel Paese di una cultura avanzata nel settore delle comunicazioni;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 2 SCOPO DELL'ACCORDO QUADRO

Con il presente Accordo, AGCOM e l'Università intendono avviare un rapporto di collaborazione che si focalizzi su comuni attività di ricerca, che consentano alle Parti, secondo i rispettivi iter approvativi, la realizzazione di studi e analisi nelle materie di interesse comune, nonché la formulazione di osservazioni e proposte utili a contribuire allo sviluppo del sistema sociale, produttivo e territoriale del Paese. Inoltre il presente Accordo Quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento delle medesime attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo, come di seguito specificate.

ARTICOLO 3 OGGETTO

L'Autorità e l'Università possono svolgere attività di ricerca e studio, su temi proposti dall'Autorità o dall'Università, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità e in assenza di oneri economici in capo a quest'ultima. A tal fine, possono essere adottate dalle parti appositi accordi attuativi.

Il presente Accordo Quadro prevede altresì la possibilità di istituire l'istituzione di gruppi di lavoro permanenti formati da rappresentanti dell'Autorità e dell'Università, destinati a promuovere, attraverso incontri di studio e manifestazioni al pubblico anche online, il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti del mondo accademico, delle Autorità indipendenti, delle imprese e dei consumatori.

Dunque le Parti potranno svolgere attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo di interesse comune, come di seguito meglio specificate:

- a) attività di studio e ricerca, su temi proposti dall'Autorità o dall'Università, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi digitali e dei servizi postali e in assenza di oneri economici in capo a quest'ultima;
- b) attivazione di tirocini di durata non superiore a un semestre, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi magistrali, studenti di corsi post laurea individuati dall'Università sulla base di un processo di selezione e, successivamente, ammessi a svolgere il periodo di formazione previa valutazione insindacabile dell'Autorità. Il tirocinio non prevede oneri economici per l'Autorità e alla sua conclusione verrà rilasciato un attestato relativo alle attività svolte dal tirocinante;
- c) organizzazione di moduli all'interno di corsi universitari e corsi post laurea nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità;
- d) organizzazione di attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni.

Per disciplinare tutte le attività sopra indicate saranno sottoscritti tra le Parti appositi Accordi attuativi di cui al successivo art.4.

ARTICOLO 4 ACCORDI ATTUATIVI

La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di appositi Accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo, della normativa vigente e delle discipline regolamentari di AGCOM e dell'Ateneo. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economica e finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza nonché alla privacy, alla riservatezza ed alla segretezza.

Gli Accordi attuativi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo quadro dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti.

ARTICOLO 5 REFERENTI

Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Accordo e provvedere alla sua efficace gestione, ciascuna Parte designerà e indicherà un proprio Referente.

- Per Sapienza la Rettrice o suo delegato avente uguali poteri;
- Per AGCOM il Presidente o suo delegato avente uguali poteri.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente previa comunicazione scritta all'altra Parte.

ARTICOLO 6

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

Al fine di programmare e di verificare l'attuazione del presente Accordo Quadro, è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti dell'Autorità e da due delegati del Rettore con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità. In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse comune, un programma annuale delle attività concordate;
- verificare l'attuazione dell'Accordo Quadro in oggetto, nonché i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti.

La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 7

UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI STUDI E RICERCHE

Le parti convengono che il regime e l'uso di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali e nel rispetto dei Regolamenti interni e della normativa di riferimento.

ARTICOLO 8

DURATA, RINNOVO, RECESSO E MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativo con possibilità di rinnovo espresso su istanza delle Parti. Il rinnovo dovrà essere accompagnato da una relazione sulle attività espletate nel corso della vigenza dell'Accordo, redatta dalla Commissione di Programmazione di cui all'art. 6.

Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo Quadro dandone comunicazione scritta all'altra parte. Ogni modifica del presente Accordo Quadro richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 10

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

I loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. Lo stesso non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Autorità né dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le parti.

ARTICOLO 12 CODICE ETICO

L'Autorità e l'Università dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo Accordo e nel pieno rispetto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Accordo Quadro, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B) – tabella, del D.P.R. n. 642/1972.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo Quadro, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, in unico originale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per Sapienza Università di Roma

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Per l'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni

Il Presidente

Dott. Giacomo Lasorella



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma (Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 (CF 80209930587), di seguito denominata "Università" rappresentata dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, nata il 06/10/1962 a Roma, in qualità di Rettrice pro tempore ivi domiciliata per la carica

E

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede legale in Napoli (NA), in Centro direzionale, Isola B5 - Torre Francesco, (c.f. 95011660636), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Presidente, Dott. Giacomo Lasorella, in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica.

Premesso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e dal D.M. 142/98 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196*" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante della presente convenzione, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- La durata del tirocinio curriculare deve essere di durata non superiore a un semestre, come da linee guida allegate alla delibera 341_16_Cons.
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari.



Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito web dell'Autorità, della Convenzione Quadro stipulata tra le parti e potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la stipula.

Per Sapienza, la Rettrice
Prof.ssa Antonella Polimeni

Per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente
Dott. Giacomo Lasorella

ovvero, in caso di Delega/Procura allegata
il DELEGATO/PROCURATORE